

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1185
Disegno di legge. (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1185
PRESIDENTE	1185, 1189, 1191, 1192, 1195
BERLINGUER LUIGI	1191
CODIGNOLA	1188, 1189, 1193
FRANCESCHINI	1194
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1188, 1189, 1191
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1190, 1192
VALITUTTI	1191, 1192, 1194
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1195

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Romano è sostituito dal deputato Cavallari Nerino per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (*Approvato dal Senato*) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », n. 3109, già approvato dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno nelle precedenti sedute la Commissione ha approvato gli articoli del provvedimento, accantonandone però alcune parti per sottoporle a più attenta considerazione.

Esaminiamo, dunque, le parti lasciate in sospeso, che risultano essere: il terzo comma dell'articolo 2; il primo comma dell'articolo 4; il primo e il quinto comma dell'articolo 5; il terzo comma dell'articolo 6, e relativo comma aggiuntivo; il quinto comma dello stesso articolo 6; il terzo comma dell'articolo 7, ed infine il mantenimento o meno dell'articolo 13.

Dò lettura del terzo comma dell'articolo 2:

« La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, determina l'istituto di appartenenza ed il coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda successivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'am-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

bito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico ».

L'onorevole Codignola, al primo periodo di tale comma, propone i due seguenti emendamenti: dopo le parole « copertura del posto », aggiungere le altre « sentito l'interessato »; quindi sostituire le parole « ed il coordinamento delle sue attività » con le altre « e determina le modalità di coordinamento delle sue attività ».

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dall'onorevole Codignola.

(È approvato).

Pongo in votazione quindi il secondo emendamento presentato dallo stesso onorevole Codignola.

(È approvato).

Pongo in votazione quanto rimane del terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica.

Ad essi possono essere affidati, in relazione alle materie per cui hanno vinto il concorso, i seguenti compiti:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea ovvero insegnamenti nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione; nei casi consentiti, uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali.

La Facoltà o Scuola, al momento della copertura del posto, sentito l'interessato, delibera i compiti specifici, tra quelli previsti dal comma precedente, che l'aggregato sarà tenuto a svolgere, e determina le modalità di coordinamento delle sue attività. Qualora, nell'interesse degli studi, si renda suc-

cessivamente opportuno affidare al professore aggregato compiti diversi, sempre nell'ambito di quelli previsti dal secondo comma del presente articolo, la Facoltà delibera con il concorso dell'interessato. In caso di dissenso, su ricorso dell'interessato decide in via definitiva il Senato accademico.

Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di insegnamento per i quali non vi sia il titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, con incarico interno, su deliberazione motivata del Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi.

Col consenso dell'interessato e su proposta della Facoltà o Scuola, approvata dal Senato accademico, il rettore può, altresì, destinare, con comando temporaneo, il professore aggregato ad un Collegio universitario per lo svolgimento di corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del Collegio nell'assistenza scientifica e didattica agli studenti. Ove ciò non contrasti con l'ordinamento interno del Collegio, al professore aggregato può essere affidata la direzione del Collegio.

In relazione ai compiti previsti dai precedenti commi, l'insegnamento del professore aggregato assume carattere ufficiale ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi previsti per i professori ufficiali dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Comunico che i due emendamenti aggiuntivi concorrenti presentati all'articolo 3 dal deputato Codignola e dal deputato Berlinguer Luigi (intesi a stabilire che i professori aggregati partecipino alla ripartizione dei finanziamenti in misura adeguata alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca) sono stati ritirati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata delle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina essenziale che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere ».

L'onorevole Codignola propone di sopprimere, al terzo rigo dell'ultimo periodo, l'aggettivo « essenziale ».

Pongo in votazione il mantenimento della parola « essenziale ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

ART. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e annualmente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, su proposta motivata dalle singole Facoltà e Scuole e sentito il parere del Senato accademico, possono richiedere l'assegnazione di posti di ruolo di professore aggregato, da destinare a un gruppo di materie affini. L'affinità tra le materie dello stesso gruppo deve essere ricondotta ad una disciplina che assicuri unità all'insegnamento o alla ricerca che il professore aggregato dovrà svolgere.

I posti di ruolo di professore aggregato disponibili sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le singole Facoltà o Scuole che ne abbiano fatto richiesta. La ripartizione è disposta in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche. Con lo stesso decreto vengono determinati i gruppi di materie cui vengono destinati i posti di ruolo di professore aggregato. Per tale determinazione deve essere sentito il parere della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima procedura va esperita nel caso di eventuali modificazioni.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 5:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli

ed esami, al quale sono ammessi: *a)* coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b)* i professori incaricati; *c)* i liberi docenti; *d)* gli assistenti ordinari e straordinari; *e)* i presidi e professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f)* i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g)* coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione ».

L'onorevole Caiazza ha presentato il seguente emendamento, a stretto rigore, improponibile:

Aggiungere tra le lettere *f)* e *g)* la seguente lettera che, per coordinamento, dovrebbe essere *g)*: « i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili dello Stato ».

In assenza del presentatore dell'emendamento stesso è da ritenere che egli lo abbia ritirato.

L'onorevole Codignola ha presentato i seguenti emendamenti alla lettera *g)* del primo comma dell'articolo 5:

Sostituire le parole « abbiano reso » con le altre « presentino »; e le altre « segnalati contributi scientifici » con « titoli di carattere scientifico ».

Pongo in votazione il primo emendamento Codignola.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Codignola.

(*È approvato*).

Dò lettura del quinto comma dell'articolo 5:

« I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti la disciplina essenziale del gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica ».

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

L'onorevole Codignola propone di sopprimere le seguenti parole: « la disciplina essenziale ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « la disciplina essenziale ».

(Non è approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a)* coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b)* i professori incaricati; *c)* i liberi docenti; *d)* gli assistenti ordinari e straordinari; *e)* i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f)* i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g)* coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purché il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo

di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura del terzo comma dell'articolo 6:

« Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

L'onorevole Magri propone il seguente comma aggiuntivo:

« Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nella elezione, purché essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta di cinque membri, e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di sette membri. Ove ciò non avvenga, il sorteggio si effettuerà fra tutti i docenti, di cui al secondo comma del presente articolo ».

CODIGNOLA. Vorrei un chiarimento dal Ministro. Nell'ultimo comma dell'articolo 6 ci si riferisce alle modalità di elezione già in atto per le commissioni di concorso a professore di ruolo. Io vorrei chiedere al Ministro — e credo possa costituire sufficiente garanzia una sua dichiarazione — quanti voti avrà a disposizione ogni elettore, nei concorsi per professore aggregato, dato che in questo caso, a differenza dei concorsi per professore di ruolo, si potranno eleggere due o tre persone.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si rispetterà sempre la proporzione.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

CODIGNOLA. L'attuale legge per i concorsi a posti di professore ordinario consente di disporre in ogni caso di due voti. Ora, evidentemente, non credo che si possano dare due voti nel caso che due siano gli eleggibili. E' il Ministro si troverà in imbarazzo nel predisporre il decreto, rispettando la proporzione, in considerazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6. Noi dovremmo dunque stabilire che ogni elettore dispone di un solo voto se i commissari da eleggere sono due, e di due voti se sono tre: mentre l'ultimo comma impedirebbe di farlo, in quanto fa riferimento alle norme di elezione dei professori ordinari le quali prevedono appunto che si possa disporre sempre di due voti.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe dare un'interpretazione letterale perché i due sono concepiti in rapporto ai cinque e non in assoluto; per cui, per mantenere il rapporto, bisogna fare uno su due e due su tre.

CODIGNOLA. Io ho voluto porre il problema; non so se sia necessario modificare il testo del disegno di legge.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Tale necessità non sussiste perché, ripeto, il due non è considerato in assoluto. Si potrebbe, eventualmente, approvare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 6, testé citato.

(E approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Magri di cui ho dato testé lettura.

(E approvato).

Dò lettura del quinto comma dell'articolo 6:

« Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio ».

L'onorevole Codignola propone di sostituire, all'ultimo rigo, le parole « mediante sorteggio » con le altre « secondo quanto disposto dal presente articolo ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Codignola.

(E approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

ART. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il sorteggio sarà effettuato fra tutti i docenti non eletti, ma che abbiano riportato voti nella elezione, purché essi siano in numero non inferiore a dieci nel caso che la Commissione debba essere composta da cinque membri e non inferiore a quindici nel caso che la Commissione debba essere composta di sette membri. Ove ciò non avvenga il sorteggio si effettuerà fra tutti i docenti, di cui al secondo comma del presente articolo.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, secondo quanto disposto dal presente articolo.

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura del secondo comma dell'articolo 7:

« La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico ».

Ricordo che dall'onorevole Valitutti è stato presentato un emendamento soppressivo di tale secondo comma.

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Dò lettura del terzo comma dell'articolo 7:

« Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero ».

Dall'onorevole Codignola è stato proposto il seguente emendamento:

Dopo le parole « Ministro della pubblica istruzione » aggiungere le altre « previo parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

Il penultimo comma dell'articolo 7 si intende automaticamente soppresso, in conseguenza della soppressione del secondo comma.

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e previo parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del quarto comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Su richiesta della Facoltà o Scuola interessata, i professori di cui all'articolo 1° del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, sono nominati, con il loro consenso, professori aggregati confermati nel ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, applicandosi in questo caso nei loro confronti per la decorrenza della nomina, ai soli effetti giuridici, le disposizioni dell'articolo 3 della legge di ratifica 28 aprile 1950, n. 278.

L'applicazione della presente disposizione è subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti per la nomina nel ruolo dei professori aggregati.

Ricordo alla Commissione che anche questo articolo, di cui era stata proposta la soppressione, era stato accantonato nella seduta precedente. In merito comunico che il Comitato ristretto propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13:

(Non è approvato).

MAGRI, *Relatore*. Signor Presidente, per ragioni di coordinamento formale vorrei richiamare l'attenzione sull'espressione del primo comma dell'articolo 5 « coloro che, ... a giudizio della Commissione ... presentino titoli scientifici ».

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

Ritengo che la forma sarebbe più esatta se si dicesse « titoli di carattere scientifico ».

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, può rimanere stabilito che di questa osservazione del relatore verrà tenuto conto in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Codignola ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 3109,

invita il Governo

a disporre col decreto previsto al terzo comma dell'articolo 6 perché ogni elettore disponga di un solo voto qualora i membri della commissione da eleggere siano due, di due voti se siano tre ».

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BERLINGUER LUIGI. Signor Presidente, domando la parola per una dichiarazione di voto.

Non assumiamo nei confronti di questo disegno di legge l'atteggiamento che hanno assunto i colleghi del Senato del nostro gruppo, e cioè di astensione, con le seguenti motivazioni.

Il nostro non è un atteggiamento contrario, perché consideriamo l'istituzione in sé del ruolo dei professori aggregati come un fatto positivo, come pure consideriamo positive alcune delle norme contenute nel disegno di legge. Mi riferisco in particolare alle norme che, oltre ad istituire la figura del ricercatore aggregato, del docente aggregato, coprono una esigenza oggettiva nei due settori dell'insegnamento e della ricerca, settori importanti nella vita nazionale; esigenza che deriva dalla espansione delle Università e dalle necessità stesse degli studi.

Queste norme però comportano anche un'altra esigenza, che è quella della democratizzazione dell'Università. Un certo passo in avanti, in questo senso, è stato fatto, per la prevista presenza del professore aggregato nella Facoltà — seppure non in modo completo — e nelle commissioni giudicatrici dei concorsi. Sono due elementi di allargamento della base democratica della vita universitaria che sono relativamente importanti.

Ci sono però alcuni punti che non ci consentono di votare a favore di questo disegno di legge, cioè di dare la nostra adesione piena, e che si possono riassumere molto sinteticamente, secondo l'orientamento già manifestato dal nostro gruppo.

Il tipo di figura che scaturisce da questo disegno di legge non è di nostra soddisfazione, perché si predispongono alcune limitazioni importanti per quanto riguarda la destinazione, il trattamento economico, la stessa partecipazione alla vita universitaria.

Vi sono in questo disegno di legge alcune chiare incertezze, come ad esempio tutto il discorso sulle materie affini, il modo in cui si svolgono i concorsi, ecc., che suscitano vive preoccupazioni.

Per questi motivi noi riteniamo di non poterci assumere la responsabilità di esprimere un voto favorevole.

Nello stesso tempo non vogliamo assumerci la responsabilità di condannare fin dall'inizio questo che è comunque un fatto sperimentale.

Per questo motivo noi ci asterremo dal voto.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ritengo anch'io di avere il dovere di fare una dichiarazione di voto.

Sarà per me alquanto più difficile di quanto non sia stato per il collega Berlinguer, perché noi liberali voteremo contro questo disegno di legge, nonostante il fatto che tanto noi, in questa sede, come i nostri colleghi del Senato, abbiamo lealmente dato il nostro contributo per il suo miglioramento. Ritengo personalmente che, proprio per lealtà verso il metodo della democrazia parlamentare, noi dobbiamo contribuire a perfezionare anche quei progetti di legge verso i quali tuttavia perdura una ragione di dissenso. Credo che il metodo della democrazia parlamentare si tradirebbe nell'una e nell'altra ipotesi, sia, cioè, rifiutando di collaborare, sia rinunciando a manifestare le perduranti ragioni di dissenso.

Come ho già detto, noi qui abbiamo cercato di dare, nei limiti delle nostre forze, la nostra collaborazione per il miglioramento del testo. Tuttavia le ragioni di dissenso di cui parlavo ci spingono a votare contro il progetto di legge.

Ma queste ragioni di dissenso si devono sempre rendere manifeste per preparare lo avvenire, ed in vista dell'avvenire compio qui oggi questo dovere.

Secondo il mio convincimento, questa è una legge (perché fra poco diverrà legge ed

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1966

entrerà in vigore) che prima o poi dovrà essere riformata, ed in vista di questa riforma, qui rendo manifeste le ragioni per le quali ritengo di dover votare in senso contrario.

In primo luogo questo disegno di legge sui professori aggregati nacque, direi storicamente, quando non era ancora delineato il disegno di riforma generale dell'Università italiana che stiamo già discutendo in questa Commissione. Nacque per corrispondere, si disse, ad indifferibili esigenze; ma poi il suo iter è stato lento e faticoso, per cui oggi approviamo il disegno di legge quando già stiamo discutendo quello sulla riforma del nostro ordinamento universitario.

Tale circostanza storica deve essere da noi rilevata perché praticamente questo disegno di legge è stato concepito con riferimento agli ordinamenti esistenti: il professore aggregato sta nascendo giuridicamente in base ad un disegno di legge che è stato ideato in relazione all'ordinamento vigente nel momento stesso in cui stiamo effettuando lo sforzo di riformare questo ordinamento.

PRESIDENTE. Ma quelle riforme non sono in contrasto con il disegno di legge.

VALITUTTI. Mi attendevo questa obiezione. Lei parte, signor Presidente, dal presupposto che noi approviamo il disegno di legge sulla riforma così com'è stato delineato, ma in tal modo anticipa una decisione.

PRESIDENTE. Ma anche questo disegno di legge in esame è stato approvato così come è stato presentato.

VALITUTTI. Noi stiamo ancora discutendo sui professori aggregati ed ancora non abbiamo iniziato la discussione relativa ai corsi per il dottorato di ricerca, quando, in relazione alla decisione sull'uno e sull'altro obiettivo, si apre o si chiude la prospettiva anche per quanto riguarda i professori aggregati. Si tratta di un particolare importante che si inquadra nell'insieme. Come si può inserire il particolare senza il rischio di creare uno squilibrio, una contraddizione? Questo è secondo me un rilievo fondamentale che sento il dovere di fare presente.

In secondo luogo credo che ancora una volta, nel delineare la figura del professore aggregato, noi abbiamo commesso un errore (dico noi perché è un errore che un po' tutti commettiamo qui inconsciamente): cioè quello di non tener conto delle differenze fondamentali che esistono, e devono esistere, nella struttura delle nostre Università fra il gruppo di Facoltà umanistiche e di scienze morali e storiche ed il gruppo delle Facoltà naturalistiche, fisiche e matematiche sperimentali.

Insieme formano la Università degli studi, è vero, ma è anche vero che in questa unità vi sono questi due gruppi di Facoltà con caratteristiche ed esigenze differenti.

Con il disegno di legge in esame abbiamo apprestato una disciplina e delineato una figura del professore aggregato, senza tenere ancora una volta presenti queste differenze fra i due gruppi di Facoltà; per cui sono conscio che certe critiche che farò si giustificano in relazione al tipo di Facoltà del quale ho più precisa conoscenza, cioè le Facoltà nelle quali si insegnano discipline storico-morali, e non si giustificano in relazione a quelle naturalistiche e fisico-matematiche.

Come ho già detto, ancora una volta soggiaciamo all'abitudine di non fare questa distinzione quando si tratta di delineare gli istituti.

Ciò premesso, riconosco lo sforzo notevole, che si compie con questo provvedimento, di creare un tipo di docente che è richiesto dallo sviluppo degli studi nel nostro Paese. Ma è uno sforzo che ricade su se stesso come lo « slancio vitale » di Bergson, il quale dice che la vita è mossa da questo slancio vitale, ma che poi ricade su se stessa, e nel nostro caso veramente non nasce un nuovo tipo di docente, ma una specie di nuovo ruolo transitorio per l'Università italiana. Noi tutti abbiamo un ricordo non felice dei ruoli transitori.

MAGRÌ, Relatore. Onorevole Valitutti, le analogie sono sempre pericolose.

VALITUTTI. Lei è un uomo acuto e fine, onorevole Magrì, e la sua acutezza e finezza sono sorrette da una ampia esperienza. Non può quindi non riconoscere con me che quando si fa, come qui si fa, una elencazione delle varie categorie ammissibili al concorso, lo si fa secondo una precisa visione ed una più precisa intenzione in quanto si tratta di categorie da sistemare.

MAGRÌ, Relatore. Sono tutte persone sistemate cui si rivolge un invito.

VALITUTTI. Ho reso omaggio allo sforzo che si è tentato di fare, di delineare cioè una nuova figura di docente, ma credo che questo sforzo conveniva farlo avendo presente una diversa visione, concependo cioè l'istituto della cattedra in forma molteplice.

Se si fosse partiti con l'obiettivo di pluralizzare l'istituto della cattedra, avremmo potuto delineare la figura dell'aggregato come collaboratore del professore. Oggi l'istituto della cattedra è identificato con la figura del titolare. Se ci fossimo sforzati nell'applicarci, nella ricerca della pluralizzazione della cattedra

dra, avremmo indirizzato lo sforzo nella direzione più giusta e creato un nuovo tipo di docente. Invece, così, praticamente apprestiamo le norme per la formazione d'un ruolo transitorio, di nuove graduatorie di idonei.

Ora, qual è il pericolo grave di fronte al quale ritengo di dover dare voto contrario? È il pericolo di introdurre veramente nella Università italiana un elemento di degradazione e di declassamento! Con questa legge diamo vita giuridica ad una specie di sottoprofessore e lo inseriamo nelle strutture della nostra Università.

È un germe, questo, che potrebbe rivelarsi molto pericoloso.

Anche in questa sede, quando si è discusso sul problema dei titoli scientifici, alcuni colleghi hanno fatto rilevare che, a loro avviso, questi titoli scientifici non erano necessari, bastando l'esperienza didattica; a questa tesi io sono contrario, in quanto l'Università deve essere caratterizzata come scuola di scienza e di ricerca. Non si possono, a mio avviso, ammettere professori senza titoli scientifici, solamente perché sono capaci di insegnare.

Con questa legge noi creiamo una categoria di professori aggregati che non sono degli scienziati; vi sono infatti nella legge alcune norme che tendono a sottovalutare la figura di questi professori aggregati in relazione ai professori ordinari. Noi abbiamo infatti stabilito che questi professori aggregati raggiungono il limite d'età a 65 anni, mentre invece i professori ordinari raggiungono lo stesso limite a 70 anni. Non è giusto che vi sia questa diversa valutazione, perché dimostriamo che noi stessi, lo stesso legislatore quindi, sottovalutiamo questi professori aggregati nello stesso momento in cui istituiamo la loro categoria.

Noi abbiamo dato il nostro contributo al miglioramento del testo della legge, ma essendo convinti che l'istituzione di questa categoria dei professori aggregati non soddisfa le esigenze dell'Università italiana, voteremo contro questo provvedimento. Siamo convinti che questo provvedimento potrà al massimo risolvere alcune situazioni personali.

CODIGNOLA. Dichiaro che il gruppo socialista è, senza alcuna riserva, favorevole a questo provvedimento, per due importantissime ragioni. Per prima cosa riteniamo che questo disegno di legge sia di grande importanza per l'avvio della nostra Università ad una maggiore funzionalità dal punto di vista degli insegnanti; non condividiamo pertanto le opinioni critiche espresse dal collega Valitutti. Riteniamo che uno degli elementi

positivi di questo provvedimento consista nell'assicurare una carriera a molti giovani che intendono intraprendere un lavoro scientifico nell'ambito dell'Università; se vogliamo infatti che i giovani seguano queste carriere, dobbiamo assicurare loro un certo livello di vita economica.

Questo provvedimento si inquadra in una più ampia visione, per la quale dovremo progressivamente eliminare la figura dell'assistente volontario, cui tende il disegno di legge presentato ieri al Consiglio dei ministri dal Ministro della pubblica istruzione, in modo da creare un'unità di carriera che si estenda dal giovane che ha ottenuto una borsa di studio dopo la laurea all'assistente ordinario, all'aggregato e al professore di ruolo.

Con questo provvedimento istitutivo della categoria dei professori aggregati noi risolveremo naturalmente alcune situazioni personali, come ha detto il collega Valitutti, ma stabiliremo anche un principio permanente per l'avvenire.

Nella sua sostanza il disegno di legge è senz'altro accettabile, anche se alcuni suoi punti potrebbero essere oggetto di critica, come del resto accade per tutte le leggi.

La seconda ragione che induce il nostro gruppo ad approvare questo provvedimento consiste nel fatto che con esso riprendiamo ad affrontare il problema della riforma, di cui da lungo tempo non ci eravamo più occupati. Ricordo che in passato abbiamo già risolto un altro problema generale con l'istituzione della nuova scuola media. Dopo avere risolto questo problema, noi abbiamo dovuto risolvere problemi particolari di sistemazione del personale e non ci siamo più occupati di problemi di riforma generale fino a che non è giunto al nostro esame il provvedimento per l'istituzione dei professori aggregati, provvedimento che sarà approvato, ritengo, anche dal Senato nella formulazione da noi adottata.

Ricordo che già all'epoca del primo Governo Moro, il provvedimento sui professori aggregati era stato indicato come il primo di una serie di riforme di struttura; il secondo era quello relativo alla scuola materna statale.

Colgo l'occasione per dichiarare che il nostro gruppo considera indispensabile che, dopo l'approvazione del provvedimento relativo ai professori aggregati, venga ripresentato ed approvato il provvedimento relativo alla scuola materna statale nel testo a suo tempo portato in discussione in Assemblea. Una

volta che un testo è stato concordato dalle parti della maggioranza, come anche è stato ribadito dal Governo recentemente, è giusto che questo testo venga rispettato. Riteniamo pertanto che l'impegno relativo alla scuola materna, impegno che fu assunto quattro anni or sono, debba essere rispettato; ricordo che stanno per scadere i sei mesi dal giorno in cui, e precisamente il 20 gennaio scorso, il provvedimento relativo alla scuola materna, non riuscì a passare all'esame dell'Assemblea. Desidero anche ricordare che noi ci troveremo nella necessità, se il Senato non procederà all'esame del disegno di legge presentato già da tempo dal Governo, a presentare lo stesso provvedimento alla Camera. Spero che non si debba verificare la necessità di una tale presa di posizione, e che l'altro ramo del Parlamento comprenda l'importanza di mantenere un impegno politico.

Ho desiderato comunque fare questa dichiarazione a nome del mio gruppo, da cui ho ricevuto incarico ufficiale.

Per tutte queste considerazioni, noi riteniamo che il provvedimento relativo ai professori aggregati sia meritevole di approvazione da parte della nostra Commissione; speriamo anche che, dopo le vacanze estive, alla ripresa dei lavori parlamentari, la nostra Commissione possa affrontare l'esame di tutti gli altri importanti problemi di riforma che devono essere assolutamente risolti, come il problema della riforma universitaria e quello dell'edilizia scolastica.

Speriamo che in futuro seguano ulteriori provvedimenti di riforma. Abbiamo di fronte poco meno di due anni prima della fine della legislatura e credo che, data la difficoltà dei provvedimenti da esaminare, non possiamo pensare di fare presto e bene nello stesso tempo; purtroppo presto non si farà, ma un modo per fare prima è quello di non inserire nei nostri lavori una serie di provvedimenti di scarsissima importanza e rilievo. Abbiamo dato la nostra approvazione con qualche difficoltà ad alcuni provvedimenti, come la legge n. 311 e n. 426, nei confronti dei quali avevamo qualche titubanza, per dare il nostro contributo alla sistemazione di vecchie situazioni relative al personale della scuola elementare.

Vorrei pregare l'onorevole Presidente di fare quanto è possibile per dedicare i prossimi due anni esclusivamente all'esame di leggi di riforma. In tal modo potremo portare in porto la congerie assai importante di provvedimenti che sono stati presentati e che, presumibilmente, saranno predisposti.

FRANCESCHINI. Il nostro gruppo voterà volentieri a favore del disegno di legge, senza le sostanziali riserve che inducono il gruppo comunista ad astenersi ed il gruppo liberale a dare voto contrario. Lo voteremo come un provvedimento utile sul piano della concretezza legislativa. Come ho già detto nel mio intervento, e come è emerso dalla discussione generale, possono notarsi nel disegno di legge alcune difficoltà, alcune incompletezze che esigeranno certamente; onorevole Valitutti, un'esperienza illuminata e un ripensamento nel futuro, perché nulla nasce *a priori* vestito ed armato come Minerva dalla testa di Giove. Non possiamo pretendere di individuare con completezza e senza possibilità di ritocchi sotto tutti gli aspetti, anche i minimi, una figura che è destinata ad avere importanza e rilievo nel mondo universitario.

In questo disegno di legge l'istituto del professore aggregato nasce con un'identificazione chiara, e quindi vitale in sé. Direi che, lungi dalle critiche ricche di sostanza espresse dall'onorevole Valitutti, è una figura importante, che darà un notevole apporto preparatorio alla riforma universitaria. Questo disegno di legge non è — com'è stato rimproverato — diversivo o eversivo nei confronti del più ampio contesto della riforma universitaria, ma si pone come elemento preparatorio nel quadro generale delle idee che, in fondo, sono state ritenute valide anche dall'onorevole Valitutti per una riforma universitaria.

Questo disegno di legge assicura, esalta e potenzia il valore di apporto scientifico del professore aggregato, che può essere chiamato a fare tutto nel mondo universitario, dalla ricerca scientifica ai corsi didattici preparatori.

VALITUTTI. Si tratta di un professore *bon à tout faire* !

FRANCESCHINI. Ma questa, onorevole Valitutti, è la caratteristica del professore universitario ordinario, non dell'assistente, né del libero docente, né dell'incaricato (limitato quest'ultimo dall'incarico ricevuto). Al professore aggregato è assicurato un valore scientifico, didattico, essenziale allo sviluppo della frequenza universitaria; non costituisce — com'è stato detto — un declassamento del professore di ruolo, in quanto il provvedimento lo pone bene in rilievo, e non costituisce, onorevole Valitutti, un ruolo transitorio, o meglio lo costituisce, ma fecondamente, *ad personam*, in quanto la legge profila la possibilità, l'esigenza che il professore aggregato divenga professore ordinario, for-

nendogliene la possibilità e gli incentivi. Il professore aggregato è stimolato ad operare sul piano scientifico e didattico, sul piano dei servizi universitari nel senso più nobile della parola, perché veramente si può dire che nell'Università e nella scuola in genere *ubicumque est paradisum*.

Senza fiducie temerarie ed entusiastiche, ma anche senza sostanziali riserve, diamo voto favorevole a questo disegno di legge, pensando di avere fatto cosa utile alla vita universitaria e di avere risposto, non come ha detto l'onorevole Codignola a richieste di categorie, ma ad esigenze obiettive che nascono dal fecondo svilupparsi del mondo universitario.

Quindi, proprio giovando allo sviluppo delle Università, cui il disegno di legge sulla riforma, che ben altrimenti ed in modo impegnativo ci sta occupando, si può dare una sistemazione di quadro generale in questo particolare settore.

Siamo quindi lieti, anche per questo aspetto, di venire incontro ai desiderata della Commissione di indagine cui ci colleghiamo per votare questo disegno di legge e al quale ci collegheremo per votare il progetto di legge sulla riforma.

Dobbiamo anche dare atto al Ministro della sua scrupolosa puntualità e della volontà che ha manifestato di portare al Senato prima e alla Camera dopo questo disegno di legge al quale si apre un *iter* di elaborazione ulteriore e di esperienza che dipende dagli uomini. Noi però dobbiamo, senza scetticismo, confidare che gli uomini, con lo strumento dell'istituto del professore aggregato, operino nel senso che abbiamo indicato nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » *(Approvato dal Senato)* (3109):

Presenti	27
Votanti	21
Astenuti	6
Maggioranza	11
Voti favorevoli	19
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Magri, Pitzalis, Racchetti, Cavallari Nerino, Rampa, Rosati, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Si sono astenuti:

Berlinguer Luigi, Bronzuto, Illuminati, Scionti, Seroni, Tedeschi.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO